

ALLEGATO 6
CAPITOLATO SPECIALE

PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI
GESTIONE BAR

PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI

Durata: 9 anni con facoltà delle parti di recedere dal contratto trascorsi 60 mesi dalla data di decorrenza della concessione.

Criterio di aggiudicazione: canone piu' elevato - art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006.

Canone minimo annuale: € 18.000,00, iva esclusa

PREMESSE

1. Le disposizioni di cui al presente Capitolato disciplinano gli aspetti specifici del servizio in argomento.
2. Gli altri elementi sono invece regolamentati dal Capitolato Generale , espressamente richiamato per ogni articolo i interesse.
3. In caso di non conformità, di divergenza o di contrasto tra le norme contenute nei due documenti sarà prevalente quanto previsto nel Capitolato Speciale.
4. La sottoscrizione del Capitolato Speciale, oppure anche la sola presentazione dell'offerta sulla base dell'invito trasmesso dall' Azienda Sanitaria comporta per i concorrenti l automatica ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dal Capitolato Generale espressamente richiamate.
5. Il Capitolato Generale - è consultabile sul sito www.ausl.pe.it, alla voce Gare e appalti.

ACRONIMI E SINONIMI

Appaltatore, Aggiudicatario, Impresa: concessionario.

Concessione: atto con il quale l' Azienda Sanitaria conferisce ad un soggetto privato, individuato con procedura ad evidenza pubblica, il diritto di svolgere nei propri locali i servizi previsti dal Capitolato Speciale.

Concessionario: titolare del diritto di concessione.

Concedente: Azienda Sanitaria di Pescara.

Contratto: atto nel quale sono riportati i diritti e gli obblighi del concessionario e del concedente.

Gestore: concessionario.

Per gli altri acronimi e sinonimi si rimanda al Capitolato Generale.

TITOLO 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE E DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E LA SCELTA DEL CONTRAENTE

ART. 1: OGGETTO DELL'A PROCEDURA

1. La presente procedura è finalizzata all'individuazione del soggetto cui affidare, in regime di concessione, ex art. 3, comma 12 e art. 30 del D.Lgs. 163/06, il servizio di gestione bar, con somministrazione di alimenti e di bevande all'interno dei locali specifici dedicati nel Presidio Ospedaliero di Popoli.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere al concedente un canone annuo così come meglio specificato
3. all'art. 5 del presente Capitolato Speciale.
4. L'Azienda non riconoscerà all'impresa aggiudicataria alcun onere di qualsiasi natura, compresa quella finanziaria, derivante dagli investimenti che la medesima Impresa effettuerà per le eventuali opere di adeguamento dei locali, impianti, attrezzature ed arredi.
5. Per attività commerciali, diverse da quelle oggetto di concessione ma ad esse complementari, l'Azienda si riserva la facoltà di appaltarne la gestione al concessionario che risulterà aggiudicataria della presente gara, entro i limiti di legge".

ART. 2: DATI RELATIVI AL PRESIDIO OSPEDALIERO, PRINCIPIO DI PRESUPPOSIZIONE ED ESTENSIONI DELLE PRESTAZIONI

1. Affinché i concorrenti siano posti nella condizione di formulare congrua offerta, si forniscono i seguenti dati orientativi:

P.O. di Popoli

N. posti letto attivi: **60** di cui **04** Day-Hospital

N. medio giornaliero di utenti ambulatoriali: n. **350** circa (ambulatori)

N. giornate di degenza annue:

- anno **2013**: n. **19.309**;
- anno **2012**: n. **17.874**;
- anno **2011**: n. **17.401**.

N. operatori:

- Presidio Ospedaliero Popoli n. **327**;
- DSB Popoli n. **18** (struttura attigua al Presidio Ospedaliero).

Tali dati, riferiti all' anno 2013, sono meramente indicativi e non vincolanti per l'Azienda Sanitaria essendo rimessa ad ogni singolo offerente la valutazione del rischio d impresa, con particolare riferimento all' art. 1467, 2° comma del Codice Civile.

2. Principio della presupposizione:

A. Il presente capitolato si ispira al principio della presupposizione (ex art. 1560 1° comma del Codice Civile) in quanto i dati forniti sono puramente indicativi, non vincolanti per l'Azienda Sanitaria e neppure costituiscono un impegno od una promessa dell' Azienda, essendo gli stessi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili ed altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell' attività aziendale, nonché a decisioni connesse a processi di esternalizzazione di servizi/prestazioni ora gestite direttamente.

Di conseguenza, l' aggiudicatario sarà tenuto a rispettare le condizioni economiche e tecnico – organizzative risultanti in sede di gara anche se il giro d affari risultasse minore rispetto a quello preventivabile a seguito delle informazioni contenute nel presente capitolato speciale. Verificandosi tale ipotesi, l' appaltatore non potrà pretendere di pagare canoni inferiori rispetto a quelli indicati in offerta.

B. Qualora il numero dei posti letto attivi o il numero medio giornaliero di utenti ambulatoriali o il numero di giornate di degenza annue o il numero di dipendenti variasse in misura superiore (in più o in meno) al 20% rispetto ai numeri riportati nel presente articolo, le parti, per gli anni successivi, valutato il contratto nel suo complesso, riconsidereranno i canoni pattuiti. Per la revisione dei canoni è sufficiente che si verifichi anche una sola delle alternative previste (numero posti letto attivi, numero medio giornaliero di utenti ambulatoriali, numero di giornate di degenza annue, numero di dipendenti).

Qualora si verifichi la fattispecie di cui al presente punto B, è fatta salva per entrambe le parti la facoltà di recesso prevista dall'art. 1467 del Codice Civile.

3. Estensione delle attività.

Nel corso del rapporto contrattuale, alle parti è riservata, nei limiti consentiti dalle norme imperative in materia, la facoltà di concordare l' estensione totale o parziale delle attività previste dal presente capitolato speciale. A titolo di esempio, ed in via solo esemplificativa, aggiungendo attività analoghe o strettamente accessorie a quelle oggetto dell' Appalto o che si renderanno necessarie per una migliore esecuzione delle attività originariamente affidate, o che si riveleranno opportune per un miglior servizio/comfort da rendere agli utenti dell' Azienda; ovvero estendendo le attività già affidate per quantità o articolazione del servizio.

Qualora l' estensione sia riferibile a prestazioni analoghe a quelle già oggetto del Capitolato Speciale, il canone sarà maggiorato tenendo conto di quanto pagato in virtù delle analoghe attività già aggiudicate in forza del presente Capitolato.

L affidamento delle estensioni totali o parziali di attività nei confronti dell' originale Appaltatore rimane, in ogni caso, una libera e insindacabile facoltà e non un obbligo dell' Azienda Sanitaria, la quale potrà comunque

procedere, senza alcun onere, neanche di preventiva comunicazione e anche in qualsiasi momento, allo svolgimento di una gara per l'affidamento delle attività non contemplate dal presente capitolato speciale.

ART. 3: LOCALI

1. Per le attività di gestione del bar, verranno messi a disposizione **le superfici, i locali e gli impianti** nello stato di fatto esistente (vedi allegate planimetrie al presente capitolato speciale).
2. Se necessario, nel corso del rapporto contrattuale, il concessionario dovrà adeguare, a propria cura e spese, i locali adibiti alla gestione bar alle diverse norme in vigore o che verranno adottate dalle competenti autorità. I relativi lavori necessari dovranno essere tempestivamente eseguiti, previa autorizzazione dell' Azienda.
3. La ditta aggiudicataria non potrà mutare, senza preventiva autorizzazione dell' Azienda, la destinazione economica dei locali il cui uso è finalizzato alla gestione bar.
4. In nessun caso l' uso dei locali potrà essere inteso come rapporto di locazione o di affitto.

ART. 4: ARREDI A DISPOSIZIONE

Tutti gli arredi ed attrezzature presenti nei locali adibiti a bar appartengono alla Ditta attualmente gestore.

ART. 5: IMPORTI A BASE D ASTA

1. **Pena esclusione, per la partecipazione alla gara il concorrente non potrà offrire un 'incremento del corrispettivo percentuale, inferiore al 15% sul fatturato annuale (IVA esclusa) calcolato sul risultato conseguito nella gestione del servizio, così come documentato dai registri dei corrispettivi e/o dai registratori di cassa.**
2. **In ogni caso, il canone annuo complessivo, durante l'intera durata contrattuale, non potrà essere inferiore a 18.000,00 + IVA, anche se superiore all'incremento percentuale offerto in gara, sul fatturato annuale (IVA esclusa), calcolato sul risultato conseguito nella gestione del servizio, così come documentato dai registri dei corrispettivi e/o dai registratori di cassa.**

ART. 6: GARANZIA A CORREDO DELL' OFFERTA

1. Per partecipare alla gara è necessario prestare, all' atto dell'a presentazione dell' offerta, a garanzia della serietà dell'a stessa e secondo le prescrizioni di cui all' art. 75 del D.Lgs 163/2006, una **cauzione provvisoria**, intestata all' Azienda USL di Pescara, **pari ad € 3.240,00.**
2. La garanzia deve espressamente prevedere:
 - a. La rinuncia al beneficio dell'a preventiva escussione del debitore principale;
 - b. La rinuncia all' eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
 - c. L operatività dell'a garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'a Stazione Appaltante;

d. L'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse affidatario.

3. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

4. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario e sarà automaticamente svincolata al momento dell'adesione al contratto stesso.

5. L'importo dell'adesione può essere ridotto del 50% nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui all'art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006. Qualora il concorrente intenda beneficiare di tale possibilità, dovrà allegare alla garanzia la documentazione comprovante il diritto alla riduzione.

6. Per i non aggiudicatari, la garanzia sarà svincolata entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'adesione avvenuta.

7. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, la garanzia deve essere intestata a tutte le imprese associate.

ART. 7: OFFERTA

Si richiama espressamente l'art. 1 del Capitolato Generale, sottolineando che **non sono ammesse offerte alternative**.

La presentazione delle offerte dovrà avvenire secondo i tempi e le modalità previste nella lettera-invito.

Saranno escluse le offerte che proporranno un **canone annuo complessivo inferiore a quanto indicato al precedente art. 5**.

ART. 8: AGGIUDICAZIONE

1. L'Azienda si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di riaprire i termini senza che i concorrenti possano avanzare pretese al riguardo.

2. La Commissione Giudicatrice valuterà le relazioni previste dalla **Lettera invito**. Saranno giudicate idonee e, pertanto, verranno ammesse alla successiva fase di valutazione economica, solo le offerte per le quali **tutte** le relazioni saranno ritenute idonee. L'idoneità sarà attribuita in base a:

a. Conformità tra quanto proposto nella relazione e quanto prescritto nel Capitolato Speciale

b. Adeguatezza tra quanto proposto nella relazione ed il servizio oggetto dell'adesione

3. L'aggiudicazione avverrà, **a lotto unico intero ed indivisibile**, a favore della ditta che, dichiarata idonea ai sensi del punto 2 del presente articolo dalla Commissione Giudicatrice, **avrà proposto l'incremento del corrispettivo percentuale più elevato, fissato a un minimo del 15% sul fatturato annuale (IVA esclusa) calcolato sul risultato conseguito nella gestione del servizio, così come documentato dai registri dei corrispettivi e/o dai registratori di cassa, fermo restando quanto previsto al precedente art. 5**.

ART. 9: COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. Il Direttore dell'UOC ABS, con proprio atto, provvederà alla costituzione della Commissione Giudicatrice e del Seggio di gara.
2. Al solo Seggio di Gara saranno riservate le operazioni, in seduta pubblica, meramente formali e che non richiedano giudizi, ma dichiarazioni, constatazioni, prese d'atto e simili. Al Seggio di gara sono altresì attribuite le competenze previste dall' art. 14, comma 1, del Capitolato Generale. Alle sedute del Seggio di Gara non è obbligatoria la presenza dei componenti la Commissione Giudicatrice.
3. Alla Commissione Giudicatrice saranno riservate le operazioni connesse alla verifica dell'idoneità dei prodotti/servizi offerti.
4. Nel rispetto dei principi di pari opportunità e di concorrenzialità, la Commissione Giudicatrice potrà convocare i concorrenti per eventuali chiarimenti; in tal caso le ditte dovranno rendersi disponibili entro il termine fissato dalla suddetta commissione.

ART. 10: OMISSIS

TITOLO 2

DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 11: TEMPISTICA

- 1.. Prima dell' avvio sarà redatto verbale di consegna effettuato in contraddittorio tra le parti.

ART. 12: PERIODO DI PROVA

1. L Azienda si riserva un **periodo di prova** di **mesi sei** per accertare la rispondenza del servizio fornito alle proprie esigenze, nonché la rispondenza di quanto dichiarato dalla ditta in sede di gara. Il periodo di prova decorrerà dalla data di effettivo inizio del servizio.

2. Previa motivazione, il periodo di prova potrà essere rinnovato per una sola volta e per un periodo massimo di mesi sei. Al termine di tale periodo dovrà essere formulato il giudizio definitivo.

In caso di esito negativo, debitamente motivato, del periodo di prova l' Azienda potrà recedere dal contratto senza che la ditta possa sollevare obiezioni. Qualora tale esito sia conseguenza di false dichiarazioni sottoscritte dalla ditta nei documenti di gara, l' Azienda incamererà immediatamente la cauzione a disposizione, ferme restando le conseguenze penali e patrimoniali previste dalla legge e dal capitolato generale.

ART. 13: GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro la data fissata nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al 10% (diecipercento), arrotondato ai 50,00 inferiori, dell'importo del canone complessivo offerto, IVA esclusa.

2. La garanzia deve espressamente prevedere:

A. La rinuncia al beneficio dell'a preventiva escussione del debitore principale;

B. La rinuncia all' eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;

C. L' operatività dell'a garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'a Stazione Appaltante.

3. Ai fini dell' applicazione dell' art. 113, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, si dà atto sin d ora che la garanzia fideiussoria deve intendersi annualmente svincolata automaticamente del 8,33%. La presente previsione sostituisce lo stato di avanzamento lavori.

L ammontare residuo del 25% resterà vincolato fino alla data di scadenza dell'a garanzia (vedi punto 5) e sarà svincolato senza alcun onere a carico dell' Azienda, previo accertamento che il concessionario abbia adempiuto interamente alle condizioni contrattuali.

Essa, inoltre, non potrà essere svincolato finché:

- non siano state definite le eventuali controversie;
- non sia stata liquidata l' ultima fattura;
- non siano state definite tutte le ragioni di debito o di credito ed ogni altra eventuale pendenza.

4. La mancata costituzione dell'a garanzia di cui al punto 1 determina la revoca dell' affidamento e l'acquisizione dell'a garanzia posta a corredo dell' offerta.

La fidejussione o la polizza, intestata all' Azienda USL di Pescara dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 6 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto.

5. In caso di proroga del servizio oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga.

6. Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime e della veridicità di quanto dichiarato dal concorrente nei documenti di gara. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

7. E' in facoltà dell' Azienda di incamerare, in tutto od in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

ART. 14: ASSI CURAZIONI E RESPONSABILITA

1. L'aggiudicatario dovrà provvedere, per l intera durata del contratto, alla stipula di una polizza di assicurazione con primaria Società Assicuratrice, a beneficio dell' Azienda Sanitaria e dei terzi, a copertura del rischio da responsabilità civile derivante dalle attività esercitate. Detta polizza dovrà tenere indenni l' Azienda, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno (incendio incluso), compreso il rischio di produzione e smercio di bevande e prodotti alimentari, che l'Impresa possa arrecare nel corso dell' espletamento

delle attività oggetto del contratto. Il massimale unico dell'a polizza non deve essere inferiore a 3.000.000,00 (tre milioni di euro) per ogni sinistro;

3. La polizza dovrà prevedere l' impegno a comunicare all' Azienda Sanitaria ogni eventuale situazione che potrebbe menomare la copertura assicurativa.

4. Copia di tale polizza dovrà essere consegnata all' Azienda contestualmente alla firma del contratto e provata la sua vigenza in qualsiasi momento. Qualora sia previsto il pagamento annuo del premio, l' Aggiudicatario dovrà, di sua iniziativa e senza che l' Azienda lo richieda, depositare copia dell' avvenuto pagamento.

5. L Azienda Sanitaria è sollevata da ogni responsabilità per danni che si dovessero verificare per vizi delle attrezzature e merci di proprietà dell' aggiudicatario.

6. La ditta aggiudicataria esonera espressamente l Azienda Sanitaria da ogni responsabilità per eventuali danni ad apparecchiature, attrezzature, arredi ed ogni bene mobile dell' aggiudicatario in ogni modo e da chiunque causati, compresi incendio, scasso, furto o tentativi di scasso e furto.

7. L Azienda non si costituisce in alcun modo depositaria di quanto verrà a trovarsi nei locali utilizzati dal concessionario, rimanendo la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario stesso, senza responsabilità per la Stazione Appaltante per mancanze, sottrazioni, furti distruzioni ed altro dovuti a qualsiasi causa, non esclusi gli incendi e gli scoppi.

8. La ditta aggiudicataria esonera espressamente l' Azienda Sanitaria da ogni responsabilità per eventuali danni ai distributori ed alle macchine installate dall' aggiudicatario (compresi eventuali cambia monete) in ogni modo e da chiunque causati, compresi incendio, scasso, furto o tentativi di scasso e furto.

9. In caso di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere poste a carico dell' Azienda per inadempienze o comunque per responsabilità dell' appaltatore, questi dovrà provvedere all' immediato e totale rimborso a favore dell' appaltante. In caso contrario l Azienda Sanitaria si rifarà sul deposito cauzionale, richiedendone poi la ricostruzione nella misura prevista.

ART. 15: CANONE ANNUO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE BAR.

1. La ditta aggiudicataria si obbliga a corrispondere all' Azienda Sanitaria, per gli anni di durata del contratto, il canone annuo complessivo risultante dalla gara .

2. Il pagamento del canone annuale sarà effettuato in **4 rate trimestrali posticipate**, secondo le modalità dettate dall' Azienda.

3. Il canone annuo iniziale sarà adeguato con variazione in aumento in relazione all' incremento percentuale dei prezzi concordato per caffè, cappuccino, brioches (erogati presso il bar). La prima possibile variazione è prevista decorso un anno dalla data di avvio della concessione, a valere per il periodo successivo..

4. Il canone include il rimborso delle spese espressamente prevista come onere a carico dell' Azienda.

5. In tema di canone, si richiama quanto previsto dal precedente art. 2, punto 2B.

E' fatta salva per entrambe le parti la facoltà di recesso prevista dall' art. 1467 del Codice Civile.

ART. 16: DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO

1. La concessione avrà la durata di **9 (nove) anni** dalla data di effettivo inizio dell' attività, con facoltà di entrambe le parti di recedere trascorsi 60 mesi dalla decorrenza dell' a concessione.
2. Trascorsi 60 mesi dalla data di decorrenza del contratto, è riconosciuto alle parti il diritto di recesso unilaterale dal contratto ex artt. 1373 e 1671 del Codice Civile, senza il pagamento di alcuna *multa poenitentialis*.
3. Qualora una parte intenda avvalersi dell' a predetta facoltà, ne darà formale comunicazione all' altra parte a mezzo raccomandata A.R., da inviarsi entro i 90 giorni successivi dalla data di possibile esercizio del diritto di recesso (60 mesi dalla decorrenza del contratto). Tale termine é perentorio.
4. Nel caso in cui una delle due parti eserciti il diritto di recesso, nelle more dell' o svolgimento delle procedure per la scelta del nuovo concessionario, l' Appaltatore avrà comunque l' obbligo di eseguire i servizi oggetto dell' a concessione alle medesime condizioni contrattuali per un periodo massimo di 180 giorni dalla data di notifica dell' a volontà di recesso.
5. E esclusa ogni possibilità di cessione del contratto.

ART. 17: MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE BAR

1. Il servizio dovrà essere svolto a regola d' arte per il raggiungimento del massimo beneficio a favore dei clienti. Dovrà essere pertanto ineccepibile sia per la qualità delle materie prime utilizzate che per le modalità di esecuzione delle varie operazioni nel rispetto dei tempi, delle procedure gestionali, delle garanzie igienico-sanitarie, nonché delle garanzie sulla continuità del servizio.
2. La direzione operativa del servizio per l' intero periodo contrattuale spetterà alla ditta aggiudicataria.
3. La tutela del consumatore dovrà essere garantita in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n.206/2005 (Codice del consumo) e successive modifiche e del D.Lgs. 114/1998 (Riforma dell' a disciplina relativa al commercio), in particolare per quanto riguarda i seguenti punti:
 - Trasparenza del mercato
 - Efficienza del servizio
 - Professionalità degli operatori
 - Sicurezza dei prodotti e visibilità dei prezzi
4. Il gestore garantirà l' utilizzo esclusivo di bevande e generi alimentari di elevato valore commerciale, di immagine consolidata e regolarmente ammessi dalle vigenti norme di igiene alimentare.
5. E esclusa la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche; è altresì esclusa la vendita di tabacchi, nonché l' installazione di videogiochi.
6. L' attività è regolata dall' art. 16 - titolo VI (Forme speciali di vendita al dettaglio - Spacci interni) del D.Lgs. 114/98 e restante normativa in materia.

7. Il concessionario è obbligato ad aderire ai progetti di raccolta differenziata dei rifiuti che l' Azienda riterrà di attivare nel corso dell' a durata contrattuale
8. Previo accordo con la Direzione Ospedaliera competente, la ditta aggiudicataria deve segnalare l' accesso al locale bar, mediante apposita segnaletica, ben visibile da tutti gli accessi principali, in conformità a quella eventualmente esistente nei Presidi Ospedalieri.

ART. 18: ARTICOLI E PREZZI DI VENDITA NEL LOCALE BAR

1. Tutti i prodotti posti in distribuzione dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di alimenti, contenere solo ingredienti di alta qualità.
2. I prodotti non confezionati debbono essere coperti, se posti in esposizione; quelli confezionati dovranno recare la data di scadenza. Il personale deve indossare i copricapi igienici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, è fatto divieto al personale addetto alla cassa di manipolare gli alimenti che non siano confezionati.
3. Uguale attenzione deve essere posta alla somministrazione delle bevande che, qualora non sia previsto l' uso di lavastoviglie, dovrà avvenire in contenitori, bicchieri e tazze monouso, maneggevoli, rispettosi di ogni requisito igienico. Lo zucchero deve essere contenuto in dosatori automatici oppure in bustine monodose.
4. L' Azienda si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, controlli igienico ispettivi attraverso i propri uffici competenti, oppure a mezzo di terzi a ciò delegati.
5. Gli automezzi dei fornitori del gestore potranno accedere per il carico e lo scarico merci negli orari e con le modalità da concordare con la Direzione Ospedaliera del Presidio interessato al fine di non provocare intralci alla normale attività aziendale.
6. I prezzi di vendita al pubblico, dall' inizio del contratto e per la durata di un anno, non potranno superare quelli indicati nel prospetto allegato (Allegato 3.A Elenco prezzi massimi utenza interna).
7. I prezzi dei prodotti non contemplati nell' Allegato 3.A dovranno essere oggetto di approvazione da parte dell' Azienda e dovranno essere apposti sui prodotti. E auspicabile che siano applicati prezzi scontati o almeno allineati a quelli di mercato.
8. Ogni anno, su istanza dell' appaltatore, le parti potranno ricontrattare i prezzi sulla scorta dell' andamento dei prezzi di mercato. I prezzi così determinati resteranno fissi per almeno 12 mesi. Prima variazione: decorso un anno dalla data di avvio del contratto, a valere per il periodo successivo; le eventuali successive variazioni avranno cadenza almeno annuale e sempre decorrenza dal primo giorno dell' anno.
9. I prezzi di vendita al pubblico dovranno essere dettagliatamente elencati ed esposti visibilmente nel locale così come previsto dall' art. 14 del D. Lgs. 114/98; su ogni prodotto esposto dovrà essere inoltre apposta la relativa etichettatura riportante gli ingredienti, secondo quanto indicato dalla legislazione vigente.
10. Il listino completo dovrà altresì essere depositato dal gestore presso la Direzione Ospedaliera del Presidio ed al Direttore dell' esecuzione del contratto che ne accerterà la corretta applicazione.

11. E fatto obbligo al gestore di rilasciare apposito scontrino di cassa per ogni consumazione in conformità alla normativa fiscale vigente.

ART. 19: OMISSIS

ART. 20: OMISSIS

ART. 21: ORARI DI APERTURA

1. L' esercizio bar dovrà essere aperto tutti i giorni dell' anno, con il seguente orario minimo:

dalle ore 7.15 alle ore 19.45 i giorni feriali (dal lunedì al venerdì)

dalle ore 7.30 alle ore 19.30 il sabato

dalle ore 8.00 alle ore 16.30 domenica e festivi.

2. Non è ammesso alcun turno di chiusura settimanale, né per festività, né per ferie, se non preventivamente autorizzato dal Direttore dell' esecuzione del Contratto.

3. Eventuali modifiche degli orari o chiusure dell' esercizio dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore dell' esecuzione del Contratto.

ART. 22: ONERI A CARICO DEL GESTORE

1. L' impresa aggiudicataria dovrà:

- a. Versare all' Azienda il canone pattuito;
- b. Curare la gestione del bar garantendo l' efficienza e la continuità del servizio;
- c. Essere in grado di fornire il servizio in ogni circostanza e provvedere alla fornitura e stoccaggio delle derrate alimentari e dei materiali di consumo, nessuno escluso, occorrenti all' espletamento del servizio.
- d. Garantire il servizio con cura e diligenza utilizzando le pratiche, le cognizioni e gli strumenti più idonei e mettendo in pratica in modo puntuale e preciso quanto indicato nelle relazioni tecniche fornite in gara;
- e. Attenersi alle direttive emesse dall' Azienda Sanitaria per evitare interferenze ed intralci al normale svolgimento dell' attività sanitaria, anche se ciò comporti l' esecuzione del servizio a gradi, limitando l' attività lavorativa ad alcuni ambienti e/o con sospensione durante alcune ore dell' a giornata;
- f. Mantenere la disciplina nel luogo di lavoro, fare osservare al personale da essa impiegato le disposizioni in vigore e quelle che dovessero essere emanate durante il corso dei lavori dall' Azienda e/o dalle competenti autorità;
- g. Allontanare e sostituire quegli agenti, rappresentanti ed operatori per i quali, a causa di imperizia, insubordinazione, mancanza di probità od altro l' Azienda Sanitaria richiedesse l' allontanamento anche immediato;
- h. Rispettare nei riguardi di tutto il personale impiegato, e se cooperativa, anche nei confronti dei soci, il contratto di lavoro e l' inquadramento del personale dichiarato in sede di offerta, nonché tutti gli obblighi

previdenziali, assistenziali e tributari. Tali obblighi vincoleranno l'appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura societaria o delle dimensioni dell'azienda stessa. Del rispetto degli obblighi di cui al presente punto, l'aggiudicatario dovrà fornire prova al Direttore dell'esecuzione del contratto;

- i. Assumere a proprio carico tutte le spese di Contratto, di bollo, di copia, di documentazione ed eventuali disegni, certificati e protocolli inerenti la stipulazione del Contratto;
- j. Adottare, di propria iniziativa, nell'esecuzione dei Servizi, procedimenti e cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l'incolumità del personale e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati;
- k. Trasmettere, entro 3 giorni dalla notifica, di copia del verbale di ispezione/controllo rilasciato da Enti istituzionalmente preposti (NAS, ASL, Guardia di Finanza, ecc.).

2. Saranno altresì a carico dell'aggiudicatario le **spese di gestione del bar** relative a:

- a. Allacciamenti alla rete telefonica ed elettrica ed assunzione della titolarità delle relative utenze;
- b. Consumi telefonici, elettrici ed idrici, esattamente o forfettariamente quantificati;
- c. Installazione di sistemi di climatizzazione, se ritenuti necessari
- d. Oneri riguardanti la custodia e l'amministrazione dei locali concessi in uso
- e. Assunzione e gestione del personale
- f. Tutte le imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere inerenti al servizio
- g. Segnaletica di accesso al locale bar
- h. Raccolta e trasporto al punto di raccolta di tutti i rifiuti prodotti giornalmente, ivi inclusa la raccolta
- i. differenziata per tipologia di rifiuto secondo le indicazioni dell'Azienda
- j. Smaltimento dei rifiuti speciali
- k. Adozione del sistema di autocontrollo HACCP di cui al Regolamento CE n. 852/2004
- l. Misure di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08)
- m. Trasporto, installazione, collaudo e messa in funzione delle attrezzature e degli eventuali arredi indicati nelle relazioni tecniche fornite in gara; disinstallazione e sostituzione delle attrezzature e degli arredi in uso non più funzionali, trafugati o danneggiati per qualunque causa
- n. Osservanza di tutte le normative vigenti in materia e ottemperanza ad eventuali prescrizioni,
- o. contestazioni, sanzioni eventualmente stabilite da parte del Servizio di Prevenzione, NAS e/o altri organismi di vigilanza e controllo
- p. Quant'altro previsto in altri articoli del presente capitolato e non espressamente posto a carico dell'Azienda Sanitaria.

Qualora l'Azienda non disponga di adeguati locali da mettere a disposizione del gestore, i prodotti, nonché gli eventuali attrezzi necessari alla pulizia ed alla manutenzione, devono essere conservati in depositi esterni a cura e carico dell'azienda.

ART. 23: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. L' Impresa aggiudicataria dovrà assicurare in ogni momento il perfetto stato dei locali, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi provvedendo alla relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, previo accordo con il Servizio Tecnico-Patrimoniale dell' Azienda.
2. Il gestore dovrà provvedere alla sostituzione degli arredi e delle attrezzature non più funzionanti, nonché di quelli trafugati o danneggiati a seguito di atti di vandalismo.
3. E facoltà dell' Azienda verificare l'esatta esecuzione degli interventi manutentivi.
4. La ditta trasmetterà al Servizio tecnico-patrimoniale, con periodicità annuale, un rendiconto di tutti gli interventi manutentivi effettuati nell'anno con allegati tutti i documenti giustificativi e certificazioni di conformità.
5. Il Servizio tecnico-patrimoniale provvederà in via sostitutiva, rivalendosi sul canone, ai necessari interventi manutentivi qualora gli stessi siano tali da recare pregiudizio agli operatori e agli utenti del servizio.

ART. 24: PULIZIA DEL LOCALE ADIBITO A BAR

1. Il gestore dovrà assicurare in ogni momento il perfetto stato dei locali, delle attrezzature e degli arredi provvedendo alla pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione degli stessi in conformità alle disposizioni dell' a Direzione Ospedaliera.
2. Qualora non vi provvedesse o vi provvedesse male, l' Azienda Sanitaria potrà sopperire con propri mezzi, rivalendosi poi sul gestore, salvi i danni e l' applicazione di penalità.
3. La fornitura di tutto il materiale di consumo occorrente per la pulizia è a carico del gestore il quale avrà la responsabilità dell' a scelta e del corretto uso dei prodotti stessi che dovranno essere non tossici, biodegradabili e con marchio Ecolabel o equivalenti.

ART. 25: PERSONALE

1. Il personale necessario all' espletamento del servizio bar è a carico del gestore e deve:
 - a. Essere qualificato, di assoluta fiducia e di provata riservatezza
 - b. Osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali con articolare riferimento ai requisiti di accesso previsti dall' art. 5 del D. Lgs. 114/98
 - c. Essere in possesso dell' idoneità al lavoro per la specifica mansione svolta (D.Lgs. 81/08)
 - d. Aver assolto gli obblighi dalla normativa di igiene e sanità pubblica previsti dalla L.R. n. 12 del 04/08/2003
 - e. Rispondere ai requisiti previsti per gli operatori del settore alimentare dall' Allegato II al Regolamento CE n.852/2004
 - f. Indossare idonea divisa di servizio (fornita dal gestore) con cartellino di riconoscimento g. Mantenere una condotta inappuntabile ed essere di indiscussa onestà

2. La ditta aggiudicataria dovrà trasmettere all'Azienda prima dell' inizio del servizio:

- a. Il nominativo e cellulare del soggetto responsabile operativo disponibile in loco, prevedendo un sostituto in caso di assenza, che risponda delle operazioni svolte
- b. Una dichiarazione che nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l' Azienda Sanitaria ed il personale addetto all'espletamento del servizio
- c. Una dichiarazione che l' Azienda sarà tenuta comunque estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica insorgente tra ditta appaltatrice ed il proprio personale dipendente
- d. Un elenco nominativo con la relativa mansione del personale impiegato nella gestione. La ditta, inoltre, si obbliga a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del personale che dovessero avere luogo nel corso di esecuzione dell' appalto. L elenco del personale dovrà essere gestito mediante l utilizzo di un apposito software messo a disposizione dall' Azienda Sanitaria
- e. Il nominativo del responsabile HACCP e una dichiarazione attestante l applicazione e l attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 193/2007.

3. Il personale che effettua il rifornimento dei distributori automatici e che viene in contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche in confezioni chiuse, deve aver assolto gli obblighi della normativa di igiene e sanità pubblica previsti dalla L.R. n. 12 del 04/08/2003; deve altresì essere munito di cartellino di riconoscimento e mantenere un contegno decoroso e corretto, deve essere esperto per l esercizio cui è abilitato e munito di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D. Lgs 81/08.

4. Per gravi e motivate ragioni, l Azienda si riserva di chiedere al concessionario la sostituzione del personale impiegato. L appaltatore dovrà adeguarsi alla richiesta entro 15 giorni solari (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 CC).

ART. 26: NORME A TUTELA DEI LAVORATORI

1. La Ditta aggiudicataria sarà tenuta all'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene degli alimenti, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e dovrà dotare il proprio personale di tutti i materiali e presidi di autotutela da rischi professionali in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08.

2. La ditta aggiudicataria dovrà impiegare esclusivamente personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

3. L aggiudicatario si obbliga ad applicare, per tutti gli addetti, soci o dipendenti, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contenute nei contratti collettivi ed integrativi di lavoro in vigore.

4. E fatta salva la facoltà dell' Azienda Sanitaria di richiedere all'impresa appaltatrice, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la documentazione probatoria di tutti gli adempimenti sopraccitati, ivi comprese le probatorie dei versamenti contributivi.

5. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei punti precedenti accertata dalla stazione appaltante o

ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, l'Azienda medesima comunica all'impresa ed anche al suddetto Ispettorato, l'inadempienza accertata. La stazione appaltante assegna all'impresa un termine per l'ottemperanza agli obblighi di cui sopra trascorso il quale il contratto si risolve di diritto. La risoluzione comporta l'integrale incameramento dell'a cauzione definitiva che sarà utilizzata anche a copertura dei versamenti non effettuati.

ART. 27: PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e l'igiene del lavoro e sarà responsabile nei confronti sia dell'amministrazione sia dei terzi della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio.

Il gestore dovrà inoltre:

- a. Osservare le misure generali di tutela definite dal D.Lgs. 81/08
- b. Rispettare i regolamenti e le disposizioni interne portate a sua conoscenza dall'Azienda
- c. Impiegare personale e mezzi idonei ad ogni lavorazione
- d. Istruire e responsabilizzare il personale al fine di garantire la sua sicurezza e quella di terzi
- e. Controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del personale
- f. Predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie
- g. Fornire all'Azienda tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui venga a conoscenza anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo (es. personale esonerato per malattie infettive, ecc.).

Da parte sua, l'Azienda si impegna, per il tramite del Servizio di Prevenzione e Protezione, a fornire all'aggiudicatario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambiti di lavoro in cui è destinato ad operare.

ART. 28: VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA

1. L'Azienda Sanitaria si riserva in qualsiasi momento il diritto di controllare ed analizzare con proprio personale ed in contraddittorio con l'impresa aggiudicataria:

- a. Il personale in servizio che svolge attività di somministrazione
- b. La qualità, quantità ed i prezzi delle sostanze destinate all'alimentazione
- c. La qualità degli approvvigionamenti delle derrate; le derrate alimentari rifiutate in occasione dei controlli, dovranno essere immediatamente ritirate e sostituite dal gestore a propria cura e spese
- d. Gli utensili da cucina.
- e. I recipienti per conservare le sostanze alimentari, nonché gli imballaggi e contenitori esterni che, pur non venendo a contatto diretto con le sostanze alimentari, per la natura di queste e per le condizioni di impiego, possono cedere i loro componenti alle sostanze stesse
- f. Gli utensili ed apparecchi che possono venire a contatto diretto con le sostanze alimentari

- g. I mezzi adibiti al trasporto delle sostanze alimentari
 - h. I procedimenti di pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione, deblatizzazione e derattizzazione e quant' altro ritenuto necessario ad insindacabile giudizio dell' Azienda.
2. La vendita di generi avariati, scaduti, adulterati o contenenti sostanze nocive o comunque non corrispondenti in materia di igiene e sanità, è causa di risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di natura penale e civile (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 CC).
3. Le spese sostenute per gli accertamenti e le analisi effettuati, risultati sfavorevoli all'impresa, saranno posti a carico dell'a stessa.

ART. 29: SOSPENSIONE DEI SERVIZI

1. Qualora circostanze particolari debitamente motivate, o la necessità di provvedere a lavori manutentivi impediscano temporaneamente lo svolgimento in tutto od in parte delle attività connesse al servizio oggetto del contratto, l Azienda Sanitaria avrà facoltà di ordinarne la temporanea sospensione, salvo disporre la ripresa non appena cessate le ragioni che avevano determinato tale provvedimento.
2. Nessun diritto a compensi, indennizzi, risarcimento per danni o mancato utile spetterà all'Appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni.
3. Salvo quanto previsto nei punti successivi, qualora le sospensioni superino cumulativamente i 45 (quarantacinque) giorni naturali nel corso dell' o stesso periodo di anno solare, l' appaltatore potrà recedere dal contratto. In questo caso nulla spetterà alla parte che recede a titolo di indennizzo od altro.
4. Qualora le sospensioni di cui sopra riguardino la gestione del bar e si prolunghino per più di 10 giorni, naturali e consecutivi, le parti concorderanno una riduzione del canone proporzionalmente ai minori introiti.
5. La sospensione dei Servizi può essere disposta dall'Azienda Sanitaria in qualsiasi momento, con comunicazione anche mediante telefax.

ART. 30: RISERVATEZZA

L'appaltatore ed il personale da esso impiegato dovranno mantenere riservata e non divulgare a terzi qualsiasi informazione di cui venissero in possesso quale conseguenza diretta od indiretta del servizio espletato. L inosservanza di tale prescrizione potrà essere causa di penalità e, nei casi di recidiva, di risoluzione del contratto.

ART. 31: DIRETTORE TECNICO DELL' APPALTATORE

1. L' aggiudicatario dovrà nominare un Direttore Tecnico indicandone nome, cognome, qualifica e recapito telefonico a mezzo di cellulare.

Il Direttore Tecnico dovrà interfacciarsi con le competenti strutture aziendali. L'appaltatore dovrà inoltre indicare il nominativo del sostituto in caso di sua assenza. Tali comunicazioni dovranno essere effettuate prima di iniziare l appalto.

2. Il Direttore Tecnico, oltre che del personale, sarà altresì responsabile del corretto, puntuale e completo svolgimento di tutte le previsioni contrattuali.
3. L'incaricato dell' Appaltatore avrà la piena rappresentanza dell' Appaltatore stesso nei confronti dell' Azienda Sanitaria; pertanto tutte le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in suo contraddittorio avranno lo stesso valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell' Appaltatore.
4. È facoltà dell' Amministrazione dell' Azienda Sanitaria chiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo Rappresentante sulla base di congrua motivazione.

ART. 32: OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

L Azienda Sanitaria si impegna a:

1. rendere disponibili, nello stato in cui si trovano al momento dell' invio ai concorrenti del capitolato speciale, gli spazi per lo svolgimento dell'attività oggetto dell' appalto, definiti dalla planimetria allegata;
2. nominare il Direttore dell' esecuzione del contratto di cui al successivo art. 33.

ART. 33: RAPPRESENTANZA DELL' AZIENDA SANITARIA

L Azienda nominerà un Direttore dell' esecuzione del contratto cui sarà demandato il compito di effettuare verifiche analoghe a quelle previste dall'art. 1662 del Codice Civile e di controllare la perfetta osservanza da parte dell' Appaltatore di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali. L' Azienda indicherà altresì il nominativo di un suo sostituto per le ipotesi di impedimento od assenza.

In particolare, il Direttore dell' esecuzione del contratto provvederà a:

- a. seguire l' esecuzione del Servizio, verificando il rispetto delle disposizioni e dei tempi contrattuali;
- b. controllare e attestare la corrispondenza in numero e qualifica del personale messo a disposizione dall'aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori;
- c. evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e le altre eventuali inadempienze.

ART. 34: CLAUSOLE CHE DISCIPLINANO LA FINE DEL CONTRATTO

1. Nulla sarà dovuto all' appaltatore in relazione ad eventuali lavori di abbellimento o miglioria dei locali, degli arredi e delle attrezzature eventualmente apportati nel corso del contratto.
2. Al termine del contratto, l' impresa dovrà provvedere alla **riconsegna dei locali, nello stato di fatto e di diritto in cui sono stati consegnati**;
3. L' Impresa aggiudicataria si impegna a disinstallare ed a ritirare a proprie cure e spese entro 10 giorni dalla comunicazione scritta dell' Azienda tutti i distributori automatici qualora non risultasse aggiudicataria nella gara successiva.
4. In caso di risoluzione anticipata per cause imputabili al gestore, l' Azienda acquisterà comunque la piena

proprietà dei beni mobili e strumentali dell' attività di proprietà del concessionario senza alcun riconoscimento di compenso o di quote di ammortamento residue. Non sono compresi i beni e/o attrezzature in comodato d uso da terzi.

5. La consegna dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra l' Azienda Sanitaria e l' Impresa.

6. La stazione appaltante può subordinare l' accettazione dell' immobile e degli impianti alla esecuzione degli interventi di manutenzione necessari alla piena funzionalità degli stessi. Verificandosi tale ipotesi lo svincolo dell' a cauzione è subordinata all' esecuzione dei lavori prescritti.

7. Al termine del rapporto contrattuale, sia che esso avvenga per decorrenza naturale dei termini, sia per risoluzione anticipata secondo quanto previsto nel presente capitolato speciale, l' aggiudicatario nulla potrà pretendere a titolo di avviamento commerciale.

8. Al termine del rapporto contrattuale, sia che esso avvenga per decorrenza naturale dei termini, sia per risoluzione anticipata secondo quanto previsto nel presente capitolato speciale, l' aggiudicatario sarà incondizionatamente obbligato a rinunciare immediatamente alle eventuali autorizzazioni che le competenti Autorità gli avranno rilasciato relativamente alle gestioni oggetto dell' a presente procedura.

ART. 35: VICENDE SOGGETTIVE DELL' ESECUTORE DEL CONTRATTO

Nell ipotesi in cui un ramo d' azienda venga ceduto ad altri, così come nel caso di fusioni, incorporazioni, ecc, le condizioni economiche, pattuite in sede di gara, dovranno essere mantenute dal nuovo concessionario. In caso contrario il concessionario originario, si assumerà l onere relativo alla differenza tra quanto pattuito in sede di gara e quanto preteso dal nuovo concessionario.

Per quanto non previsto si rimanda all' art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 36: RINVII

Si richiamano espressamente i seguenti articoli

- del Capitolato Generale:

Art. 2s: Periodo di prova;

Art. 3: durata del contratto, rinnovo e prezzi;

Art. 4: Impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità;

Art. 9: Cessione del contratto e sub-appalto (per la parte non in contrasto con l art. 118 del D.Lgs 163/2006

Art. 11: Norme di sicurezza, responsabilità, rischi

Art. 23bis: Cessione del credito

- del D.Lgs. 163/2006

Art. 118: Subappalto.

TITOLO 3

CONTESTAZIONI

ART. 37: INADEMPIENZE, CONTESTAZIONI E PENALITÀ

1. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'Azienda contesterà mediante lettera raccomandata AR le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine, non inferiore a dieci giorni solari, per la presentazione di controdeduzioni.

Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata mediante proprie determinazioni e previa adeguata istruttoria.

L'ammontare della penale varierà a seconda dell'entità della inadempienza accertata. Detta penale, per singola inadempienza, potrà variare da un minimo di 50,00 ad un massimo di 2.500,00.

Le penalità saranno applicate in caso di:

- a. Inadempimento degli obblighi contrattuali, ivi incluse la manutenzione ordinaria e straordinaria
- b. Sospensione e/o chiusura dell'attività senza autorizzazione o su disposizione delle Autorità sanitarie competenti
- c. Mancato rispetto del termine previsto per il pagamento delle rate del canone: saranno applicati gli interessi previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 art. 5
- d. Mancato rispetto del termine previsto per l'avvio del servizio di gestione bar:
- e. Mancato rispetto degli orari di apertura/chiusura previsti dall'art. 21
- f. Mancata osservanza di norme legislative applicabili al servizio oggetto della concessione
- g. Accertata violazione delle disposizioni che disciplinano l'appalto in oggetto con particolare riferimento a:
 - qualità delle sostanze destinate all'alimentazione
 - qualità degli approvvigionamenti delle derrate alimentari
 - rifornimento e pulizia dei distributori automatici
 - igiene dei locali, arredi e attrezzature
 - corretto stato ed uso dei locali, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature
 - mancato rispetto di quanto previsto nelle relazioni tecniche consegnate in gara
 - mancato rispetto delle norme di sicurezza
 - mancato o ritardato inoltro del verbale di ispezione/controllo redatto da Enti di controllo esterni.

Per eventuali eventi non esplicitamente previsti ai punti precedenti si procederà in via analogica.

Resta ferma la risarcibilità dell' ulteriore danno subito dall'Azienda., l' incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà sulla cauzione definitiva che dovrà essere ricostituita entro 5 giorni solari nel suo originario ammontare.

2. Tutte le eccezioni che a sua volta l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Direttore dell' esecuzione del contratto e debitamente documentate.

3. Quest' ultima comunicazione deve essere notificata entro 5 (cinque) giorni solari dalla data in cui l' Appaltatore ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento dell' Azienda Sanitaria che l' aggiudicatario intende contestare. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 5 (cinque) giorni solari successivi alla notifica.

4. Qualora l' Appaltatore non espliciti le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.

ART. 38: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E facoltà dell' Azienda recedere dal contratto nei seguenti casi:

a) qualora, nel corso di un anno siano state applicate numero tre penalità, indipendentemente dal motivo e dal loro ammontare

b) qualora, nel corso dell' esecuzione del contratto, siano state applicate numero nove penalità, indipendentemente dal motivo e dal loro ammontare

c) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l' immediata risoluzione del contratto d) nel caso di ritardo superiore a **30 giorni** rispetto ai termini fissati per l' avvio del servizio

e) nel caso di ritardo nel pagamento del canone superiore a 30 giorni;

f) nel caso di reiterati ritardi nel pagamento del canone per periodi inferiori a 30 giorni

g) in caso di inottemperanza alle norme poste a tutela dei lavoratori accertata dalla stazione appaltante di cui all'art. 26

h) per motivate esigenze di pubblico interesse.

In caso di risoluzione del contratto, il soggetto aggiudicatario, oltre ad incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che l' Azienda deve sopportare in conseguenza dell' a risoluzione del contratto, ivi compresi i danni di immagine e di perdita/minore incasso del canone.

ART. 39 - RINVII

Si richiamano espressamente i seguenti articoli

- del capitolato generale

Art. 13: Contestazioni e penalità relative all'appalto di servizi

Art. 15 inadempimento, risoluzione del contratto

- del DPR 207/2010:

Art. 239: Transazione

Art. 240: Accordo bonario

TITOLO 4

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 40: RISCHI DA INTERFERENZA ED ONERI DELL'A SICUREZZA

1. Non sono stati rilevati rischi da interferenza.
2. Gli oneri dell'a sicurezza, propri dell'a ditta non andranno a modificare il canone annuo a carico dell'aggiudicatario, in quanto trattasi di oneri a carico del concessionario già considerati nella formulazione dell'offerta.

ART. 41: DOMICILIO DEI CONTRAENTI E FORO COMPETENTE

1. L Azienda Sanitaria è domiciliata presso la sede in Pescara.
2. L appaltatore dovrà eleggere domicilio legale in sede di stipula del contratto.
3. Il foro esclusivo è quello di Pescara.

Art. 42 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Le informazioni complementari possono essere chieste, entro e **non oltre il giorno** _____ a:

.....

ART. 43 - RINVII

Si richiamano espressamente i seguenti articoli

- del Capitolato Generale:

Art. 18: Antimafia;

Art. 19: Stipulazione del contratto e documenti che fanno parte del contratto, integrato dall'art.11 del D.Lgs n.163/2006;

Art. 20: Spese contrattuali;

Art. 21: Applicazione legge 196/2003;

Art. 22: Diritto di accesso agli atti;

Art. 24: Forza maggiore;

Art. 25: Clausola anticorruzione

Art.26: Norme generali e di rinvio.

- del DPR 207/2010:

Art.140 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell' esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell' esecutore

Il presente Capitolato si compone altresì di n. 3 allegati, costituenti parte integrante e sostanziale e denominati:

Allegato 3.A: Elenco prezzi massimi utenza interna

Allegato 3.B: Planimetria spazi attualmente utilizzati per il servizio bar Ospedale di Popoli

Per ogni ulteriore mancata previsione valgono le norme del Capitolato Generale e quelle del Codice Civile.
